

Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis

Le condizioni richieste per il riconoscimento della cittadinanza si basano, da un lato sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l'avo emigrato) e, dall'altro, sulla prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell'avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).

Attenzione: la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione.

L'autorità competente ad effettuare l'accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all'estero è l'Ufficio consolare territorialmente competente.

Il richiedente deve produrre una domanda in bollo all'ufficio dello Stato Civile del Comune, alla quale occorre allegare:

- estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero;
- atti di nascita, relativi agli ascendenti del richiedente;
- atti di matrimonio, dell'avo emigrato e di tutti i discendenti;
- certificato rilasciato dall'autorità dello Stato estero che attesta la non naturalizzazione straniera dell'avo emigrato o la data dell'eventuale naturalizzazione.
- Una marca da bollo da € 16,00

Gli atti di nascita, matrimonio e morte devono essere in testo integrale con le eventuali annotazioni/correzioni presenti negli atti.

I documenti formati da autorità straniere devono essere tradotti ed eventualmente legalizzati o apostillati a norma di legge.

Ulteriori documenti possono essere richiesti dall'ufficio per gli accertamenti prescritti dalla legge.

Riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali

L'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana è presentata all'Autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all'estero oppure all'Ufficio di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. In ambedue le ipotesi l'istanza, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell'Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Concessione della cittadinanza a cittadino straniero per matrimonio con cittadino italiano (art. 5 L. 91/92 e succ. modifiche ed integrazioni).

Concessione della cittadinanza a cittadino straniero per matrimonio con cittadino italiano (art. 5 L. 91/92 e succ. modifiche ed integrazioni).

La nuova procedura prevede che le istanze dovranno essere compilate ed inviate telematicamente accedendo alla Procedura on-line per inoltrare la domanda di cittadinanza (link a fondo pagina) dove l'interessato raggiungerà il portale di registrazione ed otterrà le credenziali di accesso. Utilizzando le credenziali compilerà la domanda e la trasmetterà in formato elettronico, unitamente ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di euro 250,00 previsto dalla legge n. 94/2009 (l'importo è stato modificato dal decreto sicurezza 4/10/2018 n. 113).

Ad invio avvenuto, il richiedente potrà stampare un documento riepilogativo della domanda compilata ed una ricevuta di invio contenente anche un numero identificativo della domanda.

La domanda di cittadinanza va quindi indirizzata al Presidente della Repubblica per il tramite del Prefetto territorialmente competente.

Se residente all'estero la domanda va inviata alla Autorità diplomatico-consolare italiana territorialmente competente.

Documentazione da allegare all'istanza

L'istanza deve essere compilata utilizzando l'apposito modello A) sul quale deve essere indicato il codice identificativo della marca da bollo del valore attuale di € 16,00 euro.

La stessa deve essere corredata della seguente documentazione scannerizzata:

- 1) estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità*;
- 2) certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza *;
- 3) documento di riconoscimento;
- 4) ricevuta di versamento del contributo di € 250,00 (l'importo è stato modificato dal decreto sicurezza 4/10/2018 n. 113), da effettuarsi su conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno-DLCl, causale Cittadinanza.
- 5) eventuali documenti generici (a seconda dei casi: estratto per riassunto dell'atto di matrimonio; per i coniugi di cittadini stranieri naturalizzati, documento attestante la data di giuramento del coniuge; eventuale attestazione consolare; in caso di cambio cognome, certificato di matrimonio del paese d'origine).

* Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste dalla conformità al testo straniero.

Per i rifugiati e gli apolidi occorre

- allegare copia del relativo certificato di riconoscimento**.

** In mancanza del documento di cui al punto 1) l'interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 2) l'interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.

- è necessario verificare l'esatta corrispondenza delle generalità tra gli atti del Paese d'origine e quelli italiani.
- in caso di cambio di residenza lo stesso deve essere tempestivamente comunicato all'Ufficio a mezzo mail fornendo l'indirizzo completo.

N.B. : Per favorire la celerità di comunicazione si invita a fornire eventuali indirizzi e-mail e numeri telefonici.

N.B. : Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi, pena l'inammissibilità dell'istanza.

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana, a firma del Prefetto di Bologna, viene notificato dal Comune di residenza all'interessato il quale,

entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

Concessione della cittadinanza a cittadino straniero per residenza in Italia (art. 9 L. 91/92 e succ. modifiche ed integrazioni).

Requisiti

Il medesimo può fare domanda se:

- è nato in Italia e vi risiede legalmente da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A);
- è figlio o nipote in linea retta di cittadini che siano stati italiani per nascita, e risieda legalmente in Italia da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A);
- è maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art. 9, c. 1, lett. B);
- è maggiorenne, figlio nato all'estero di cittadino straniero naturalizzato e risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni successivi alla data del giuramento del genitore;
- ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e può presentare domanda alla competente autorità consolare (art. 9, c. 1 lett. C);
- è cittadino U.E. e risiede legalmente in Italia da almeno 4 anni (art. 9, c. 1, lett. D);
- è apolide o rifugiato e risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni successivi al riconoscimento del relativo "status" (art. 9, c. 1 lett. E);
- è cittadino straniero e risiede legalmente in Italia da almeno 10 anni (art. 9, c. 1 lett. F).

N.B. Per tutti i suindicati casi è previsto il possesso di un reddito personale (o dei familiari conviventi inseriti nello stesso stato di famiglia) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di:

- euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
- euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.

N.B. Alla data del giuramento di cui all'art. 10 della Legge 91/92 deve risultare la continuità della residenza sul territorio italiano e il permanere della capacità reddituale nella misura minima di cui in premessa.

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di conferimento della cittadinanza italiana, a firma del Presidente della Repubblica, viene notificato dal Comune di residenza all'interessato il quale, entro 6 mesi dalla notifica deve prestare giuramento presso il Comune e acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

Cosa fare

La nuova procedura prevede che le istanze dovranno essere compilate ed inviate telematicamente accedendo alla Procedura on-line per inoltrare la domanda di cittadinanza (link a fondo pagina) dove l'interessato raggiungerà il portale di registrazione ed otterrà le credenziali di accesso.

Utilizzando le credenziali compilerà la domanda e la trasmetterà in formato elettronico, unitamente ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di euro 250,00 previsto dalla legge n. 94/2009 (l'importo è stato modificato dal decreto sicurezza 4/10/2018 n. 113).

Ad invio avvenuto, il richiedente potrà stampare un documento riepilogativo della domanda compilata ed una ricevuta di invio contenente anche un numero identificativo della domanda.

La domanda di cittadinanza va quindi indirizzata al Presidente della Repubblica per il tramite del Prefetto territorialmente competente.

L'istanza deve essere compilata utilizzando l'apposito modello B) sul quale deve essere indicato il codice identificativo della marca da bollo del valore attuale di € 16,00 euro.

La stessa deve essere corredata della seguente documentazione scannerizzata:

- 1) estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità;*
- 2) certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza;*
- 3) documento di riconoscimento;
- 4) ricevuta di versamento del contributo di € 250,00 (l'importo è stato modificato dal decreto sicurezza 4/10/2018 n. 113) da effettuarsi su conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno-DLCI, causale Cittadinanza;
- 5) eventuali documenti generici; a seconda dei casi:
 - copia dei modelli fiscali personali (CUD, UNICO, 730) degli ultimi 3 anni o, in caso di mancanza o insufficienza, a integrazione, copia dei modelli fiscali relativi ai redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare;
 - documentazione comprovante la cittadinanza italiana dell'ascendente in linea retta fino al 2° grado (per istanze di cui alla lettera a dell'art. 9);
 - copia sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (per istanze di cui alla lettera b dell'art. 9);
 - copia della documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (per istanze di cui alla lettera c dell'art. 9);
 - copia del certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato (per istanza di cui alla lettera e dell'art. 9). **

* Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste dalla conformità al testo straniero.

** In mancanza del documento di cui al punto 1) l'interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 2) l'interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.

Elezione di cittadinanza da parte dello straniero diciottenne nato in Italia e legalmente residente in Italia dalla nascita

L'interessato deve esprimere la sua volontà di divenire cittadino italiano con dichiarazione resa all'Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza. Tale dichiarazione può essere resa tra i 18 e i 19 anni di età.

Requisiti del richiedente:

Essere figlio di genitori stranieri, nato in Italia e legalmente residente dalla nascita fino ai 18 anni;
Avere un'età compresa tra 18 e 19 anni.

La richiesta deve essere presentata tassativamente entro il diciannovesimo anno di età.

Per ottenere la cittadinanza occorre rendere all'Ufficio di Stato Civile una dichiarazione sostitutiva, unitamente alla seguente documentazione:

- estratto dell'atto di nascita;
- qualsiasi documentazione ufficiale (certificati di frequenza scolastica, certificati di vaccinazione, ecc.) utile a dimostrare la permanenza in Italia senza interruzioni di residenza legale dalla nascita;

- ricevuta di versamento del contributo governativo di € 250 (l'importo è stato modificato dal decreto sicurezza 4/10/2018 n. 113) sul c.c. 809020 intestato al Ministero dell'Interno.